

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE DELLA DOTT.SSA ALESSIA  
SCIRPOLI AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA  
PRESSO STRUTTURE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA  
DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI  
STUDI DI VERONA**

- Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche, recante *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n.*

*421"*, e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";

- Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 *"Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,*

*certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE"*, così come modificato dalla legge 23 dicembre

2005, n. 266, che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;

- Visto il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente ad oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

- Visto il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che definisce gli standard, i requisiti e gli indicatori di

attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015:

- Visto il Regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli Studi di Verona, approvato con Decreto Rettorale Rep. n. 7285/2023 Prot. n. 304404 del 27

luglio 2023;

- Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Verona nelle sedute rispettivamente del

22 ottobre 2013 e del 28 novembre 2013, con le quali è stato approvato lo schema-tipo

della presente convenzione;

- Vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 22 febbraio 2024, con la quale è stato approvato l'adeguamento normativo dello schema-tipo della presente convenzione;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA TRA**

L'Università degli Studi di Verona, con sede in Verona (C.A.P. 37129), Via dell'Artigliere n. 8, Codice Fiscale 93009870234, di seguito anche "Università" o "soggetto promotore", rappresentata per il presente atto dal Prof. Pier Francesco Nocini, in qualità di Rettore dell'Università;

### **E**

**l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova** con sede legale in Mantova, Cap 46100, Strada Lago Paiolo n. 10, C.I./P.IVA 0248184020 (d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"), rappresentata dalla Dott.ssa Anna Gerola in qualità di Direttore Generale del soggetto ospitante;

di seguito nominate singolarmente la "**Parte**" o collettivamente le "**Parti**"

### **QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

#### **Art. 2 – Tirocinante**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica la Dott.ssa Alessia Scirpoli (di seguito denominato "tirocinante"), iscritta alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell'Università degli Studi di Verona.

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.I. n. 402/2017, qualora le strutture ospitanti facessero parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altra

Università, l'accoglienza del tirocinante è subordinata alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero di medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tali strutture.

#### **Art. 3 – Durata del Tirocinio**

Il tirocinante svolgerà attività di tirocinio in regime di *stage* per il periodo dal 01/07/2024 al 31/10/2024, presso la Struttura Chirurgia Generale del Presidio ospedaliero "Carlo Poma" di Mantova del soggetto ospitante, diretta dal Dott. Luigi Boccia.

Detto periodo potrà essere eventualmente prorogato, previa comunicazione, per una durata non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto, comprensivi di eventuali periodi di frequenza in strutture estere.

#### **Art. 4 – Luoghi di Tirocinio**

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale, le attrezzature e le strutture al fine di raggiungere gli obiettivi formativi del tirocinio.

#### **Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio**

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà la sua attività secondo il piano degli obiettivi delle competenze da acquisire e delle attività previste.

#### **Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio**

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. La frequenza del tirocinio è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

#### **Art. 7 – Tutore**

L'attività di tirocinio si svolgerà sotto la guida di un tutore designato dal soggetto

ospitante e di volta in volta comunicato al Direttore della scuola di specializzazione.

#### **Art. 8 – Comunicazione e accertamento della frequenza**

La comunicazione di inizio di tirocinio dovrà essere formalizzata dall'Università attraverso l'invio del progetto formativo, anche in forma digitale, comprendente il nominativo del tirocinante, del tutore universitario e del tutore del soggetto ospitante, l'anno di corso, il periodo di frequenza e gli obiettivi formativi da conseguire.

L'accertamento della regolare frequenza di tirocinio presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare mensilmente al Direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

#### **Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio**

Durante lo svolgimento di tirocinio l'attività di formazione sarà verificata dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione in tirocinio dello specializzando, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

#### **Art. 10 – Tutela assicurativa**

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma 3 D. Lgs. n. 368/99).

Il medico in formazione specialistica, al pari del personale dipendente, provvederà in proprio alla copertura per colpa grave, ai sensi dell'art. 10, comma 3, L. 24/2017.

#### **Art. 11 – Sicurezza**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., sulla

base degli accordi Stato Regioni del 21/12/2011, l'Università si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire al medico in formazione specialistica in tirocinio.

Il soggetto ospitante provvederà ad ulteriore formazione integrativa se, in base alla valutazione dei rischi, dovessero emergere specificità per cui il/la tirocinante non è stato formato/a. Il soggetto ospitante provvederà alla formazione relativa alle specifiche norme interne e all'informazione relativa ai comportamenti da attuarsi in caso di emergenza, come per un qualsiasi lavoratore equiparato ai sensi del D.Lgs. 81/2008; norme a cui il/la tirocinante dovrà attenersi.

I dispositivi di protezione individuali, definiti sulla base della valutazione dei rischi o eventualmente indicati nel giudizio d'idoneità, saranno forniti dal soggetto ospitante, così come l'eventuale fornitura di dosimetri personali.

Le funzioni di Medico Competente e/o Medico Autorizzato e di Esperto di Radioprotezione ai sensi, rispettivamente, del D.Lgs 81/2008 e del D.Lgs 101/2020 sono completamente garantite dall'Università di provenienza. Gli accertamenti necessari per l'eventuale classificazione e per la formulazione del giudizio di idoneità verranno effettuati presso l'Università di provenienza prima della presa di servizio presso il soggetto ospitante; ciò comporta che sia avviata un'azione di coordinamento dall'Università di provenienza con la struttura ospitante, al fine di fornire alle figure preposte che ricoprono le funzioni sopra indicate, le informazioni necessarie per la classificazione e la formulazione del giudizio di idoneità allo svolgimento delle attività svolte ed autorizzate presso la struttura ospitante. La classificazione ed il giudizio di idoneità verranno inviati al soggetto ospitante. Qualora lo ritengano necessario, il Servizio di Prevenzione e Protezione, l'Esperto di Radioprotezione, il Medico Competente e/o il Medico Autorizzato dell'Università di provenienza potranno prendere

contatti con il Servizio di Prevenzione e Protezione, l'Esperto di Radioprotezione, il Medico Competente e/o il Medico Autorizzato del soggetto ospitante, per ulteriori azioni o provvedimenti specifici per il/la tirocinante. A seguito di tale coordinamento, anche successivamente alla presa di servizio, il Medico Competente e/o il Medico Autorizzato dell'Università di provenienza potrà richiedere che il/la tirocinante si sottoponga ad eventuali accertamenti sanitari integrativi, sulla base della valutazione dei rischi, presso il soggetto ospitante e con oneri economici ed organizzativi a carico del soggetto ospitante.

Anche l'Esperto di Radioprotezione dell'Università di provenienza, preliminarmente all'inizio delle attività della tirocinante presso la struttura ospitante, concorderà, se del caso, con l'Esperto di Radioprotezione della struttura ospitante, le modalità con cui ottemperare alla sorveglianza fisica, e quelle con cui richiedere la comunicazione delle letture degli eventuali dosimetri personali assegnati al/alla tirocinante.

Per la ASST le figure di riferimento per le attività oggetto del presente articolo sono:

- Esperto di Radioprotezione: Dott. Giampietro Barai - Servizio di Fisica Medica  
Tel. 0376201789 (Segreteria) - email: [fisicamedica@asst-mantova.it](mailto:fisicamedica@asst-mantova.it);
- Medico Autorizzato: Dott. Stefano Villani - Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Promozione della Salute dei Lavoratori  
Tel. 0376201263 (Segreteria) - email: [medlavoro.mantova@asst-mantova.it](mailto:medlavoro.mantova@asst-mantova.it)
- RSPP: Dott. Alberto Tieghi  
tel. 0376201214 – email: [sppa.mantova@asst-mantova.it](mailto:sppa.mantova@asst-mantova.it);

Per L'università sono:

- Esperto di Radioprotezione: Dott. Carlo Cavedon – Servizio di Fisica Sanitaria  
Tel. 0458122353 (Segreteria) - email: [fisica.sanitaria@aovr.veneto.it](mailto:fisica.sanitaria@aovr.veneto.it);
- Medico Autorizzato: Maria Grazia Lourdes Monaco – Medicina del Lavoro

Tel. 0458027421 (Segreteria) - email: [medico.competente@ateneo.univr.it](mailto:medico.competente@ateneo.univr.it)

Coord. Medici Competenti Prof. Stefano Porru (Direttore Medicina del Lavoro).

Il/la tirocinante dovrà attenersi a tutte le normative vigenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro e, in particolare:

- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione, e gli eventuali dosimetri personali assegnati;
- segnalare immediatamente qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di terzi;
- partecipare ai programmi di informazione, formazione ed addestramento eventualmente organizzati dal Soggetto Ospitante ed attenersi alle istruzioni ricevute dal Direttore dell'Unità Operativa, dal tutor o da altra figura preposta;
- sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dal Medico Competente e/o dal Medico Autorizzato dell'Università di provenienza

#### **Art. 12 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio**

Il soggetto ospitante assicura al tirocinante che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa o ad altre strutture logistiche di supporto e le uniformi di servizio, nelle modalità previste dal vigente regolamento in uso.

#### **Art. 13 – Obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, nei tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgeranno presso la Scuola di Specializzazione di appartenenza. Il tirocinante deve rispettare gli orari assegnati, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

#### **Art. 14 – Trattamento dati personali**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs 196/2003 come novellato dal D.Lgs 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.

In relazione ai rapporti in tema di data protection intercorrenti tra le due strutture e alle modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna parte agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza. Per le operazioni di trattamento le parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono, e ad impedire l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. Nell'espletamento delle attività assegnate al medico in formazione specialistica, il soggetto ospitante, in quanto Titolare del trattamento, provvederà ad autorizzare il medico in formazione specialista al trattamento dei dati personali e particolari di cui tale soggetto verrà a conoscenza nello svolgimento delle attività formative, nominandolo responsabile o autorizzato al

trattamento, previa consegna di dettagliata informativa e adeguata formazione.

I medici in formazione specialistica che accedono o alle strutture messe a disposizione dal soggetto ospitante, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività.

L'informativa dell'Università di Verona è pubblicata alla pagina <https://www.univr.it/privacy>.

L'informativa della Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova è reperibile alla pagina web <https://www.asst-mantova.it/informative-sulla-privacy>.

Le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi alla convenzione in oggetto, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza e delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018, nonché alle disposizioni deontologiche in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.

#### **Art. 15 – Codice di Comportamento e Piano di Prevenzione della Corruzione**

##### **Obblighi di Condotta**

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Le disposizioni dei documenti sopra indicati sono disponibili sui siti internet delle Parti (per ASST di Mantova: [www.asst-mantova.it](http://www.asst-mantova.it) – sezione "Amministrazione trasparente").

Le Parti si danno reciprocamente atto, altresì, che il proprio personale è a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, in particolare, nell'ambito della presente, si rileva l'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento della Struttura ospitante.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La violazione di quanto previsto da questo articolo costituisce grave inadempimento della presente convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, risultando pregiudicato il rapporto di fiducia tra le Parti.

#### **Art. 16 – Oneri finanziari**

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà né all'Università né al soggetto ospitante alcun onere finanziario aggiuntivo. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria.

#### **Art. 17 – Durata della convenzione e recesso**

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha una durata pari durata del tirocinio nei limiti stabiliti all'art.3, fatto salvo che non intervenga disdetta da una delle parti con un preavviso di almeno trenta giorni, da inviare mediante posta elettronica certificata (PEC).

Un eventuale prolungamento per periodo formativo potrà avvenire mediante richiesta formale dell'Università e previo parere favorevole del Direttore della Struttura coinvolta del soggetto ospitante.

#### **Art. 18 – Oneri fiscali**

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, allegato A (parte I), del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni; Le spese di bollo sono a carico dell'Università di Verona e sono assolte virtualmente come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Verona n. 92266 del 13/01/2005

#### **Art. 19 – Foro competente**

Nei termini di legge, le parti convengono sin d'ora che il Foro di Venezia sarà competente a dirimere tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione o ad essa relative.

**Art. 20 – Norma Finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli Studi di Verona.

Letto, approvato.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24, comma 1 e 2 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale)

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA**

**AZIENDA ASST DI MANTOVA**

Il Rettore

Il Direttore Generale

(Prof. Pier Francesco Nocini)

(Dott.ssa Anna Gerola)